

(N. 1666)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

Comunicato alla Presidenza il 30 agosto 1956

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica, in regime di concessione alla industria privata.

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni verificatesi nell'autunno 1955 hanno gravemente danneggiato la ferrovia Garganica (S. Severo-Rodi-Peschici) che è tuttora interrotta nel tratto Cagnano-Peschici di km. 20.

Il ripristino della ferrovia, vivamente sollecitato dalle Autorità e dagli Enti interessati, è di grande importanza per l'economia della zona servita dalla ferrovia medesima.

I danni, che ammontano a circa 125 milioni, consistono principalmente nella asportazione del rilevato ferroviario, per circa metri cubi 35.000, di alcuni manufatti, dell'armamento e della linea elettrica.

Ad evitare il ripetersi di incidenti del genere occorre che, in occasione del ripristino, vengano eseguite varie opere accessorie per una spesa di circa lire 45 milioni.

In totale la spesa occorrente per i lavori di ripristino e per l'esecuzione delle opere nuove

di consolidamento ammonta pertanto a lire 170.000.000.

Poichè la Società concessionaria non è in grado di sostenere tale spesa, nè le vigenti disposizioni di legge, in materia di ferrovie concesse, prevedono la possibilità di erogare all'uopo concorsi dello Stato, è stato predisposto, in analogia a quanto praticato per la riparazione dei danni alluvionali a ferrovie concesse verificatisi negli anni 1951-1953 (leggi 13 giugno 1952, n. 684 e 7 maggio 1954, n. 210) apposito disegno di legge che prevede:

all'articolo 1 la concessione di un concorso dello Stato, da erogare secondo le modalità previste dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione distrutti o danneggiati per eventi bellici;

all'articolo 2 lo stanziamento sul bilancio del Ministero dei trasporti e la copertura della somma di lire 170.000.000, all'uopo necessaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica (San Severo-Rodi-Peschici) in regime di concessione all'industria privata, può essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione del concorso previsto dall'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56 della somma di lire 170.000.000 da iscriversi su apposito capitolo del bilancio del predetto Ministero.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-1956 (1° provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.